

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui

Un'opera di restauro, quando sia esercitata su un dipinto o un monumento architettonico, ha certamente un più impatto diretto ed immediato, ai fini della fruizione pubblica, di quanto non accada per il testo di un antico statuto comunale; se si pone poi mente alla circostanza che, nel nostro caso, si tratta di un manoscritto di difficile interpretazione per chi non sia esperto di tali testi, e che esso è stato già edito, non si può apprezzare l'importanza del recupero se non si consideri cosa gli statuti abbiano significato nel passato e quale siano i valori che la conservazione può richiamare e tramandare. Da questo punto di vista a me pare che il restauro del testo statutario acquese, patrocinato dal Lions club, sia un'operazione commendevole sotto molteplici profili.

Per prima cosa esiste un rilievo generale dello statuto nel campo della scienza storica, per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali¹.

* Pubbl. in «Aquesana. Rivista di studi e ricerche sui beni culturali ed ambientali dell'acquasano antico e moderno», 6 (1998), pp. 6-12.

¹ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/II, 1989), pp. 81-98, ID., *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19; ID., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. VII-XXXIV; M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-266; G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemonte*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993 («Archivio storico ticinese», XXXII/118, 1995), pp. 261-288.

Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti ai luoghi, alle chiese, alle casate in esso contenute, di riportare alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono.

C'è infine un aspetto, direi di attualità, che mi piace richiamare. Se la riflessione sul passato può essere, sempre e comunque, un utile esercizio per chi svolga pubbliche funzioni e per i semplici cittadini, esistono momenti in cui essa può rivelarsi particolarmente feconda. È non lontana l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma degli ordinamenti delle autonomie locali, ed è stato molto animato il dibattito tra gli esperti per determinare i leali contenuti di operatività del nuovo sistema: alle comunità è stato chiesto di darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo, e dall'esperienza del passato, dalla capacità degli antichi legislatori di aderire con la normativa alle esigenze della collettività, si possono trarre significativi ammaestramenti.

Prendendo spunto dall'origine e dalla natura degli statuti e dalle ragioni del loro interesse anche per chi non sia specificamente uno storico del diritto, mi permetterò di svolgere alcune considerazioni sul testo statutario di Acqui².

Il fenomeno statutario medievale ha operato in molteplici assetti politico-sociali e propone, quindi, esperienze differenziate entro cui può essere valutato e confrontato. Comuni grandi e piccoli, signorie, monarchie: il Piemonte sabauda, la Lombardia viscontea, la Sicilia sveva ed aragonese, la Toscana dei grandi comuni, la repubblica di Genova, sono esempi di un continuo processo di confronto e di conflitto tra le tendenze omogeneizzatrici delle autorità centrali, siano esse re, signori o comuni dominanti, e le strenue e non di rado vittoriose resistenze degli enti periferici.

La vastità del materiale statutario ha creato una fitta rete di riferimenti che ha consentito di pensare agli statuti non soltanto come ad un materiale tecnico-specialistico ma piuttosto come ad una realtà riflessa della vita di relazioni intersoggettive in cui i cittadini operano.

² G. FORNARESE, *Statuta vetera civitatis Aquis*, Alessandria 1905, ripresi con traduzione a fronte da E. COLLA, *Gli statuti comunali acquesi*, Borgo San Dalmazzo 1987: a questa edizione si farà riferimento nelle pagine seguenti. Per altri riferimenti bibliografici, si veda G. REBORA, *Statuti e palazzo comunale in Acqui: convergenze di origini*, in «Aquesana. Rivista di studi e ricerche sui beni culturali ed ambientali dell'acquasano antico e moderno», 6 (1998), pp-16-31.

La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse, come si è detto, l'insegnamento che gli antichi statuti possono proporre ai nuovi legislatori.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli 'totalizzanti' che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale medievale. C'è però un riferimento politico fondamentale che è costituito dalla crisi del potere pubblico in Italia agli inizi del X secolo e la situazione di sostanziale anarchia del *regnum Italiae*.

Tra vescovi e visconti, che tendono ad occupare spazi politici non più gestiti a livello di potere centrale, cresce un ceto dirigente cittadino, feudale o mercantile, che si inserisce, con crescenti potenzialità economiche, a fianco dei tradizionali poteri laici ed ecclesiastici³.

Anche Acqui ha conosciuto la dominazione vescovile e, secondo Fornarese, il comune laico si trova operante intorno al 1190⁴. Siamo quindi all'interno di un processo politico in cui il comune medievale formalizza i propri spazi di autodeterminazione: nella pace di Costanza del 1183, la concessione imperiale all'uso delle consuetudini locali spinge dapprima alla messa per iscritto delle stesse e, in seguito, alla formazione di corpi normativi più ampi che, oltre alle suddette consuetudini, raccogliessero anche altre fonti giuridiche più significative all'interno della città, come i *brevia* dei magistrati e le deliberazioni dell'assemblea comunale.

L'impressione è che anche gli statuti acquisi del XIII secolo, ripropongano le caratteristiche delle prime compilazioni presenti in altri comuni: da una parte un processo di formazione alluvionale, in un contesto di norme di diversa provenienza e validità, con lo scopo di affidare alla scrittura la funzione di fotografare assetti di potere troppo mutevoli e consegnare alla collettività cittadina una maggiore certezza del diritto.

Da un altro lato, però, rispetto ad altri statuti coevi o anche precedenti, appare limitato il rapporto con i giuristi professionali e con le loro tecniche. Esiste nel capitolo iniziale, che è il residuo ormai tralazio e alquanto stereotipato del breve giurato dal podestà, la formalizzazione di una gerarchia

³ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 87.

⁴ G. FORNARESE, *Statuta vetera* cit., p. XVIII.

delle fonti giuridiche, cioè l'indicazione delle norme a cui il magistrato deve ricorrere per risolvere problemi e controversie portate alla sua cognizione. Il podestà deve operare «faciendo cuilibet iusticiam et rationem ... secundum omnia capitula et eis deficientibus secundum consuetudines civitatis Aquis antiquas et aprobatas, et eis deficientibus secundum leges scriptas»: statuti locali, consuetudini sempre elaborate in loco e solo in ultima ipotesi, come fonte di applicazione residuale il diritto romano, le leggi scritte per antonomasia⁵. Si segue in questo caso la linea scelta dalla maggior parte dei comuni. Più particolare è, invece, la norma specifica con la quale molti statuti si cautelano imponendo divieti di interpretazione, limitando di molto l'utilizzazione degli strumenti di ermeneutica giuridica e dei più raffinati testi di diritto romano; se comunemente si rinviene, indirizzata ai giudici, la formula che gli statuti vanno interpretati *prout litera iacet*, alla lettera cioè, dando ai termini il loro significato più comune che non si presti ad artifici dialettici, nello statuto di Acqui si vuole che le ambiguità di senso vadano sciolte da coloro che hanno ricorrentemente l'onere di rivedere il testo normativo: l'intervento emendatore deve però arrestarsi di fronte alle norme che sanzionano i reati più gravi, come rapine e omicidi, che non possono ottenere, attraverso l'interpretazione e la *subtilitas ingenii*, un trattamento più benigno⁶.

Manca, infine, una organizzazione interna delle norme statutarie cioè una divisione in libri sulla base della materia trattata, per addivenire alla quale in molte città i dottori di legge diventano un indispensabile supporto tecnico quando si tratti di dare alla confusa legislazione un più organico e sistematico assetto⁷.

Gli operatori giuridici sono attivi in Acqui e devono essere potenti se lo statuto prevede che «iudices et medici aquenses non teneantur ire in aliquem exercitum» e li esenta da alcuni carichi fiscali⁸; in un altro capitolo si prevede la possibilità di una difesa d'ufficio per colui che «... propter poten-

⁵ E. COLLA, *Gli statuti cit.*, pp. 42-44.

⁶ *Ibidem*, cap. 86 «De ambiguitatibus capitulorum», p. 122.

⁷ V. PIERGIOVANNI, *La normativa comunale in Italia in età fredericiana*, in *Colendo iustitiam et iura condendo... Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento. Per una storia comparata della codificazioni europee*, Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Reggio Calabria 20-24 gennaio 1995, a cura di A. ROMANO, Roma 1997, pp. 619-635.

⁸ E. COLLA, *Gli statuti cit.*, cap. 190 «De iudicibus et medicis qui non vadant in exercitibus», p. 198.

ciam adverse partis avocatum de Aquis habere non poterit »⁹; in altra norma, si prevede che gli appelli siano demandati al vescovo o ad altro giudice che « questionem consilio sapientis debeat definire », dovrà cioè avvalersi del parere di un tecnico del diritto¹⁰; infine l'avvocato che tenga mano al cliente che dia falsa testimonianza o presenti un falso documento notarile è punito e « ab officio avocationis removeatur »¹¹.

Non è improbabile che l'attività dei giuristi in Acqui si esplicasse all'interno dei previsti meccanismi di revisione periodica della normativa comunale, con la partecipazione alle commissioni di *statutarii* o *capitulatores*. A questo proposito occorre rilevare che anche ad Acqui si preferisce ricorrere ad un sistema, già sperimentato dalla Chiesa e da altri comuni, di chiudere i capitulatori, che hanno il compito annuale di revisionare gli statuti, in una casa e di non lasciarli uscire « donec expleverint suum officium, nisi ex necessitate corporis vel aliquo iusto impedimento », con l'ulteriore tortura psicologica del compenso pagato al momento di entrare in conclave e quindi non spendibile prima del termine dell'opera¹².

I giuristi, d'altra parte, hanno dato un fondamentale contributo alla sistemazione teorica dell'esistenza dei Comuni e delle loro normative particolari. Essi, formati sui testi di diritto romano, trovano in un passo del Digesto (D.I,1,9) una *auktoritas* che giustifica l'esistenza e la vigenza di un diritto diverso da quello comune imperiale: « Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim commune omnium hominum iure utuntur ». Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di comunità, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza¹³.

⁹ *Ibidem*, cap. 18 « De hijs qui propter potenciam averse partis avocatum habere non possunt », p. 72.

¹⁰ *Ibidem*, cap. 20 « De apellationibus causarum », p. 74.

¹¹ *Ibidem*, cap. 14 « De hijs qui post XXX dies non possunt producere testes », p. 66.

¹² *Ibidem*, cap. 151 « De capitulatoribus et exstimatoribus », p. 166.

¹³ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 84.

Un altro aspetto che si coglie in misura limitata dalla compilazione statutaria acquese è quello relativo a forme ed articolazioni istituzionali interne alla città: gli unici accenni sono relativi ad una organizzazione del *populus* che appare operativa al momento della formazione del testo statutario¹⁴. In altre esperienze comunali più complesse, il fenomeno dell'autonomia e della sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il meno importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine.

Il *populus* in Acqui si è certo dato degli statuti se in una norma si impegna il podestà a « *manutenere et defendere societatem populi civitatis Aquis, et ipsum populum sicut nunc est, et eorum statuta et capitula atendere et observare bona fide* »¹⁵. Un capitolo apposito è dedicato al « *consilium populi* », che può riunirsi con il suo podestà « *dum populus durabit* » ed il capo del comune, il « *potestas maior* », non può contravvenire alle decisioni dell'assemblea popolare¹⁶. Ai rettori del popolo vengono riconosciuti poteri di controllo quando li si inserisce nelle commissioni che devono nominare i sindacatori chiamati ad istruire le pratiche relative a presunti comportamenti illegittimi del podestà¹⁷. Ancora i *consules populi* devono essere compresi tra i grandi elettori del nuovo podestà¹⁸, mentre un *potestas populi* giura l'osservanza di un'altra norma limitatrice del potere del podestà di attingere al credito pubblico o privato¹⁹.

¹⁴ Si vedano, ad esempio il cap. 160 e successivi.

¹⁵ E. COLLA, *Gli statuti cit.*, cap. 219 « *De potestate qui societatem populi manutenere teneatur* », p.214.

¹⁶ *Ibidem*, cap. 168 « *De consilio populi* », pp.182-184.

¹⁷ *Ibidem*, cap. 25 « *De officialibus comunis qui non debeant servicia recipere* », p. 82.

¹⁸ *Ibidem*, cap. 160 « *De salario potestatis* », pp. 172-174.

¹⁹ *Ibidem*, cap. 161 « *De aliqua re que non possit dari, vel mutuari, vel Concedi indici et militi* », pp. 174-176.

Volendo adesso passare ad un discorso sui contenuti dello statuto, occorre premettere, in via generale, che la sua variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura parti cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

Da un esame dei testi statutari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi comuni: si passa dai pochi capitoli dello statuto rurale ai molti libri in cui sono divisi gli statuti delle città maggiori. Nei comuni più piccoli e di minor tradizione la regola è l'indivisione dello statuto: le eccezioni riguardano, appunto, comuni grandi o di antica tradizione autonomistica. La non sistematicità rimanda certo ad un processo di formazione alluvionale della maggior parte di questi testi non corretta, come altrove, dall'opera degli statutari: è questo il caso dello statuto acquese, articolato in circa duecentocinquanta capitoli ma non diviso in libri.

Un altro risvolto di questo stesso problema è quello delle lacune di regolamentazione: in realtà la completezza non è richiesta nei testi statutari, nella consapevolezza di poter attingere, in caso di necessità, ad altre fonti che possono, in via successiva, essere la consuetudine non scritta, il diritto della dominante o, in ultima analisi, il diritto romano: è quanto abbiamo visto presente nel capitolo iniziale dello statuto di Acqui, che richiama il diritto romano dopo le consuetudini, e che torna nel capitolo sugli appelli, da proporre entro il termine di dieci giorni, *secundum quod iura dicunt*²⁰. Ancora lo *ius*, cioè la tradizione giuridica romana deve guidare il giudice, nel disporre e valutare le testimonianze²¹, ma in questo caso gli si consente anche di riferirsi ai criteri di equità.

Per quanto riguarda l'organizzazione politico-amministrativa, la magistratura più importante è quella del podestà, regolamentata in maniera analitica negli statuti dei comuni maggiori, mentre in quelli minori ci si limita

²⁰ *Ibidem*, cap. 20 « De appellacionibus causarum », pp. 74-76.

²¹ *Ibidem*, cap. 14 « De hiis qui post XXX dies non possunt producere testes », pp. 66-68.

ad una o due norme regolatrici soprattutto della competenza civile e penale. Nello statuto di Acqui c'è un interessante reminiscenza del momento di passaggio dal comune consolare a quello podestarile quando si lascia alla comunità l'alternativa di scelta: « Si homines aquenses voluerint se se regere per potestatem, et non per consules »²².

Sullo stesso livello di attenzione normativa sono le assemblee o i parlamenti, soprattutto relativamente alle procedure di elezione di partecipazione all'organo assembleare. Lo statuto di Acqui è molto attento a mantenere un livello di partecipazione qualificato, impedendo la presenza a persone che la morale corrente considera indegne perché ree di comportamenti che la comunità condanna: tali indegnità colpiscono specificamente i ladri ed i danneggiatori di proprietà altrui. Più specifiche e funzionali sono le esclusioni dal Consiglio, organo più ristretto ed operativo della politica comunale: in questo caso si colpisce chi non sia in grado di mantenere il segreto sulle discussioni consiliari e sulle decisioni assunte, mentre un complesso sistema di garanzie tutela i cittadini che non possono essere oggetto di giudizio da parte sia dei propri parenti sia dei propri nemici.

L'amministrazione comunale si completa solitamente con altri 'officiali', con compiti specifici di polizia campestre, di polizia sanitaria, di estimo, mentre una presenza sempre più importante acquistano i notai. Oltre alla documentazione delle magistrature ed alla fede pubblica data agli atti tra privati, è proprio a quest'ultima attività che si assimila la custodia del libro dei carichi fiscali ad un *notarius bonus et discretus*, che riceve un compenso per le ricerche e per le copie effettuate.

Un modello organizzativo diffuso, funzionale ed ormai stabilizzato, che, in un numero non grande di norme, lo statuto di Acqui accoglie ed adatta alle proprie esigenze.

Dove il solco tra statuti di piccoli e grandi comuni si fa evidente è in alcuni settori tradizionali del diritto civile, come famiglia, successioni, proprietà ed obbligazioni. Per queste materie lo statuto di Acqui dispone in misura limitata, rifacendosi evidentemente alla consuetudine ed alla tradizione giuridica locale. In campo di diritto familiare si evidenziano la figura della donna – e l'istituto della dote –, e quella del minore come meritevoli di particolare attenzione e tutela. Nel caso di esecuzione per debiti l'atteggia-

²² *Ibidem*, cap. 160 « De salario potestatis », pp. 172-174.

mento di minore rigore li vede accomunati anche a coloro che versano in condizione di indigenza²³.

Poche e scarne sono le norme su successioni ed obbligazioni, soprattutto carenti per gli aspetti commerciali: i rapporti di dominio sono soprattutto regolamentati in relazione alla difesa del fondo dalle turbative altrui: se ne preserva l'integrità da scoli di acque e scavi; se ne tutelano le pertinenze come alberi, frutti, erba. Scarne anche le prescrizioni sul processo civile e sugli appelli.

Lo statuto di Acqui conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti, ad esempio quello relativo al passaggio tra consoli e podestà sopra ricordato. Non bisogna poi pensare che le operazioni di sistemazione siano tecnicamente ineccepibili, in quanto commistioni ed accostamenti tradizionali fanno spesso premio sulle più precise esigenze di tecnica normativa.

Nel suo complesso lo statuto di Acqui finisce per essere un ricco zibaldone che spazia dalla regolamentazione delle attività cittadine, con norme di polizia economica e minuziose prescrizioni per la delicata attività dei notai; al controllo del flusso degli stranieri ed alle loro prerogative; a norme di polizia urbana e igiene, per finire ai rapporti con comunità viciniori.

Diritto processuale civile, di famiglia e diritti reali compongono un esteso quadro di riferimenti ad istituti che si potrebbero definire classici, nella tradizione romanistica dell'Università di Bologna.

Anche in questo quadro, però, le esigenze di una società viva, che tali norme deve applicare, hanno modo egualmente di emergere: l'aderenza degli statuti alla società ed alla vita civile si coglie ancora meglio nei capitoli relativi ai malefici, alle strade e fossati, alle acque. I delitti tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: un esempio è dato dall'aggravamento delle pene quando le ingiurie siano state profferite « in plathea seu in platheis »²⁴, o ci sia stata « rixam coram potestatem in verbis » o ancora l'omicidio sia stato commesso

²³ *Ibidem*, cap. 22 « De confessionibus debitorum et de sententiis debitorum latis a iudice terminandis », pp. 76-80.

²⁴ *Ibidem*, cap. 19 « De verbis iniuriosis », pp. 72-74.

« coram potestate, vel in ecclesia maiori sive in plathea dicte ecclesie, in cimiterio, mercato, aut in balneo vel circa balnea, et in plathea balnei ... et plathea ecclesie intelligatur ab ecclesia usque ad angulum avenarum et angulum furni canonicorum ».

La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di comportamenti lesivi della salute pubblica, dell'igiene e delle immissioni nocive. La parte più caratteristica è peraltro quella relativa alla minuziosa normativa regolamentante il regime delle acque e delle strade, con la menzione dei singoli corsi d'acqua, delle località e talora anche delle persone interessate.

Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo. Come è stato giustamente affermato,

« con i suoi molti limiti la legislazione cittadina dell'età comunale, nel suo concreto ed effettivo operare, viene così ad assumere il carattere di una fonte del diritto articolata e composta, espressione efficace e matura di un sistema politico e di un organismo territoriale affatto peculiare; difesa perciò da interferenze e distorsioni da una teoria dell'interpretazione rigida e severa; e nel contempo suscettibile di arricchimenti e integrazioni, in un progressivo adeguarsi ad esigenze nuove, 'senza radicali sconvolgimenti'; capace di mantenersi e di avere lunghissima durata per molto tempo ancora dopo il tramonto delle libertà comunali »²⁵.

Se mi è concesso vorrei terminare con una citazione di un giurista medievale che dà una significativa definizione dello statuto che, a suo parere, è nato per difendere e proteggere lo *statum publicum*, cioè il modo di essere, le specificità di una comunità; la salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino.

In un mondo pur così frazionato politicamente, come quello medievale, si trattava di un messaggio di libertà e di autodeterminazione, non certo di separazione o di faziosità.

Sono queste, alla fine, le vere ragioni per le quali è stato utile e commendevole aver pensato e realizzato il restauro dell'antico testo statutario di Acqui: la sua secolare persistenza può essere, ancora oggi, una grande lezione di civiltà e di tolleranza: l'auspicio è che anche il futuro rispecchi questi medesimi valori.

²⁵ G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (« Annali dell'Istituto storico italo-germanico », Quaderni, 30), p. 20.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo